

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 03869/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3869 del 2021, proposto da

Pietro Pannone, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabiano Cedrone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Elena Prezioso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via M. Colonna 27;

Azienda Regionale Emergenza Sanitaria 118 - Ares 118, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Ignazio Tranquilli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Azienda Sanitaria Locale Viterbo, Azienda Sanitaria Locale Rieti, Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni – Addolorata non costituiti in giudizio;

nei confronti

Roberto Paris, Rocco Fusco non costituiti in giudizio;

per l'annullamento,

in parte qua,

- Della deliberazione del Direttore Generale n. 70 del 01/2/2021, con cui l'A.R.E.S.118 pubblicava la graduatoria definitiva del concorso per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 138 operatori tecnici specializzati – autista d'ambulanza – categoria B livello economico superiore presso A.R.E.S. 118 e aziende del SSR aggregate, pubblicata in data 1° febbraio 2021;
- Della deliberazione del Direttore Generale n. 70 del 01/2/2021, con cui l'A.R.E.S.118 pubblicava la graduatoria definitiva del concorso per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 138 operatori tecnici specializzati – autista d'ambulanza – categoria B livello economico superiore presso A.R.E.S. 118 e aziende del SSR aggregate, pubblicata in data 01/2/2021, nella quale il ricorrente risulta collocato oltre l'ultimo posto utile e dei successivi scorrimenti e, quindi, non assunto, ovvero, per quel che riguarda la graduatoria di merito comprensiva di tutti i candidati al posto n. 501, mentre per la graduatoria di merito espunta dei candidati riservisti al posto n. 471;
- Della deliberazione del Direttore Generale n. 134 del 18/2/2021 con cui l'ARES con cui veniva prevista l'assunzione di ulteriori 39 candidati a seguito di richiesta da parte di strutture sanitarie e con la quale veniva rettificata la graduatoria finale pubblicata in data 1/2/2021, cosicché il ricorrente veniva collocato, per quel che riguardava la graduatoria di merito espunta dei candidati riservisti al posto n. 483, comunque oltre l'ultimo posto utile e dei successivi scorrimenti e, quindi, non assunto;
- Della deliberazione n. 207 del 10/3/2021 con cui l'A.R.E.S. 118, a seguito delle pronunce del TAR e dell'accertamento di dichiarazioni non veritiere, procedeva alla cancellazione di n. 60 nominativi dalla graduatoria finale, collocando il ricorrente oltre l'ultimo posto utile e dei successivi scorrimenti e, quindi, non assunto, ovvero

per quel che riguardava la graduatoria di merito espunta dei candidati riservisti al posto n. 455 e per quel che riguardava la graduatoria di merito espunta dei candidati riservisti al posto n. 438;

- Del bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 138 operatori tecnici specializzati – autisti d'ambulanza, indetto con deliberazione del Direttore Generale dell'A.R.E.S. 118 n. 168 del 25/10/2019, pubblicato in data 7/11/2019 sul B.U.R.L. n. 90;

- Del provvedimento dell'A.R.E.S. 118, pubblicato il 17/11/2020, recante il “Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale”, che individuava i criteri per la valutazione dei titoli;

- Del provvedimento del 24/11/2020 con cui il Presidente della Commissione esaminatrice integrava le disposizioni sui criteri di valutazione dei titoli del 17/11/2020;

- Ancora, per quanto di ragione, delle prove selettive, delle valutazioni dei titoli e le successive graduatorie provvisorie e finali del concorso, dei contratti di lavoro di tutti i candidati classificatisi in posizione utile, anche se non ancora conosciuti, nonché di ogni altro atto anteriore, preordinato e conseguenziale che, comunque, possa ledere gli interessi di parte ricorrente, ivi incluso ogni eventuale provvedimento non conosciuto.

per l'accertamento

Della nullità e dell'illegittimità della graduatoria finale e dei successivi scorrimenti, nonché di ogni altro atto impugnato e sopra richiamato, a causa della nullità ed illegittimità dei provvedimenti adottati dall'A.R.E.S., sopra indicati, di determinazione dei punteggi dei titoli dei partecipanti al concorso, nonché del diritto di parte ricorrente ad essere assunto, a tempo indeterminato, quale operatore tecnico specializzato – autista d'ambulanza – categoria B livello economico superiore presso A.R.E.S. 118 e aziende del SSR aggregate, ovvero ad ottenere un punteggio in graduatoria che tenga conto dei titoli in possesso del ricorrente e/o di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa della mancato

riconoscimento dei punti spettanti e del conseguente diritto all'assunzione;

per la condanna in forma specifica ex art. 30 c.p.a.

delle Amministrazioni intimata all'adozione del relativo provvedimento di assunzione, a tempo indeterminato, quale operatore tecnico specializzato – autista d'ambulanza – categoria B livello economico superiore presso A.R.E.S. 118 e aziende del SSR aggregate, ovvero di rettifica del punteggio in graduatoria che tenga conto dei titoli in possesso del ricorrente nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al risarcimento in forma specifica, ovvero in forma generica.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Lazio e di Azienda Regionale Emergenza Sanitaria 118 - Ares 118;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2021 il dott. Dauno Trebastoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Il Collegio ritiene necessario disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli altri candidati partecipanti alla procedura concorsuale per cui è causa, autorizzando il ricorrente a effettuare l'integrazione mediante notificazione del ricorso "per pubblici proclami", con la pubblicazione sul sito istituzionale degli Enti intimati, in sintesi, del petitum giudiziale, delle censure contenute nel ricorso e degli atti con esso impugnati, che dovrà essere eseguita dai suddetti Enti, con contestuale rilascio al ricorrente della relativa attestazione, nel termine di 10 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, con l'onere per il ricorrente di depositare la prova dell'avvenuta notifica entro i successivi 7 giorni dal rilascio della citata attestazione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Terza Quater, dispone gli adempimenti di cui in motivazione, e rinvia l'ulteriore trattazione del

merito alla pubblica udienza del 15.03.2022.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Dauno Trebastoni, Consigliere, Estensore

Roberto Vitanza, Consigliere

L'ESTENSORE
Dauno Trebastoni

IL PRESIDENTE
Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO